

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 90-13273

Regolamento (CE) n.1535/2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (attualmente artt.107 e 108 del Trattato di Lisbona) agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli - approvazione linee guida.

A relazione dell'Assessore Taricco:

A seguito dell'entrata in vigore del regolamento comunitario in materia di aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (Regolamento (CE) n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007 della Commissione), il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali è intervenuto sull'argomento con un decreto ministeriale (n.8013 del 30 marzo 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 giugno 2009) provvedendo alla ripartizione dell'importo cumulativo degli aiuti de minimis assegnato all'Italia tra lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e con un successivo decreto in via di definizione (*attualmente alla firma del Ministro delle politiche agricole e forestali e per il quale è già stata sancita l'intesa in data 26 novembre 2009 in sede di Conferenza Stato-Regioni*) con il quale saranno oggetto di disciplina le modalità di utilizzazione dell'importo cumulativo nonché le modalità di controllo.

Sulla base di tale normativa si evidenzia un ruolo della Regione Piemonte nella gestione del massimale assegnato con il decreto ministeriale n.8013 del 30 marzo 2009 ed ammontante a €. 17.308.615,14 per tre esercizi fiscali decorrenti dal 1 gennaio 2008. Infatti, l'art.1 del decreto *in via di definizione* prevede al comma 2 che ciascuna Amministrazione ed Ente possa erogare aiuti de minimis nel rispetto di quanto previsto dal regolamento n.1535/2007, entro i limiti dell'importo cumulativo assegnato alla regione di riferimento. Il decreto prosegue al comma 3 dell'art.1 prevedendo che "gli enti diversi dalle Regioni e Province autonome presenti sul territorio regionale possono concedere aiuti de minimis previo accordo con le Regioni di appartenenza".

In questo ambito emerge l'esigenza di garantire una maggior trasparenza agli interventi pubblici che utilizzano tale regime e si rende altresì opportuno, non solo procedere all'attivazione di tempestivi meccanismi di controllo e di garanzia di parità di trattamento, ma anche provvedere ad una uniforme e concertata attuazione delle nuove disposizioni per tutti gli enti presenti nel territorio regionale coinvolti dall'applicazione del suddetto regolamento.

La necessità di tale uniformità nasce anche dall'esigenza di raccogliere dati omogenei da inserire nel registro centrale degli aiuti de minimis, previsto dall'art. 4, comma 3 del regolamento e di cui all'art. 2 del decreto in via di definizione. A questo fine è in via di predisposizione un adeguamento del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) ai fini di raccogliere ed elaborare i dati sui contributi erogati in regime de minimis agricolo e di provvedere ad implementare il registro centrale.

Con queste finalità si propone pertanto l'approvazione delle allegate linee guida rivolte alle amministrazioni ed enti che nel territorio regionale istituiscono aiuti nel settore della produzione dei prodotti agricoli in regime de minimis, di cui al reg.(CE) n. 1535/2007.

Si prende atto che tale documento è stato esaminato con parere favorevole nell'ambito del Comitato ex art.8 della l.r.17/1999 in data 27 gennaio 2010 e in sede di Conferenza permanente Regione/Autonomie locali in data 5 febbraio 2010.

La Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

di approvare le allegate linee guida rivolte alle amministrazioni ed enti che nel territorio regionale istituiscono aiuti nel settore della produzione dei prodotti agricoli in regime de minimis, di cui al Reg.(CE) n. 1535/2007.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

